

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretaria f.f.
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]) del Foro di Torino, con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso da sé medesimo avverso la decisione, addì 13/20 luglio 2018, notificata il 24 luglio 2018, emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura;

il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è presente;

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, regolarmente citato, nessuno è comparso;

udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;

inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con nota del 18/3/2015 il COA di Torino trasmetteva per competenza al CDD di Torino il fascicolo relativo alle contestazioni mosse all'Avv. [RICORRENTE] circa l'inadempimento agli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale per due trienni: dall'1/1/2008 al

31/12/2010 e dall'1/1/2011 al 31/12/2013.

Dopo aver sentito l'Avv. [RICORRENTE], il quale riconosceva di non aver ottemperato al contestato obbligo di formazione ed aggiornamento professionale e si giustificava, nella sostanza, per problemi economici, di salute, famigliari ma anche perché, comunque, aveva provveduto a tenersi aggiornato come auto-didatta e confrontandosi con i colleghi del foro e di studio, il CDD disponeva, in data 27 aprile 2018, l'apertura del procedimento disciplinare contestando al suddetto il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento per i due trienni prima indicati, con i seguenti capi d'incolpazione:

A) *“Violazione dell'art.13 Codice Deontologico approvato il 17.04.1997 e s.i.m. e/o violazione artt. 15 e 70 comma 6 C.D.F 2014, per essere l'iscritto venuto meno, mancando in toto all'assolvimento dell'obbligo di formazione disciplinare dagli artt. 2 segg. Regolamento C.N.F. 13.07.2017, al dovere di aggiornamento professionale; in Torino, dal 01.01.2008 al 31.12.2010”;*

B) *“Violazione dell'art.13 Codice Deontologico approvato il 17.04.1997 e s.i.m. e/o violazione artt. 15 e 70 comma 6 C.D.F. 2014, per il periodo successivo al 02.02.2013, dell'art. 11 L. 31.12.2012 11. 247, per essere l'iscritto venuto meno, mancando in toto all'assolvimento dell'obbligo di formazione disciplinare dagli artt. 2 segg. Regolamento C.N.F. 13.07.2017 , al dovere di aggiornamento professionale; in Torino, dal 01.01.2011 al 31.12.2013”*

Il CDD, quindi, all'esito del dibattimento, riconosceva la responsabilità deontologica dell'Avv. [RICORRENTE] e gli irrogava la sanzione della censura.

Quest'ultimo ha impugnato detta decisione per carenza dell'elemento oggettivo; insussistenza dell'elemento soggettivo; eccessività della sanzione irrogata.

Ha, quindi, chiesto, in via principale l'assoluzione e, in subordine, l'applicazione del richiamo o dell'avvertimento.

DIRITTO

Pur non essendo stata eccepita dal ricorrente, ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare la questione relativa alla eventuale prescrizione degli illeciti disciplinari allo stesso contestati.

Rileva, anzitutto, il Collegio che la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - ex plurimis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 100 del 5 maggio 2021:

“La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale”.

Ne discende che di essa si impone una prioritaria disamina, in quanto la sua sussistenza ren-

derebbe superfluo l'esame del merito.

Ebbene, nel caso in esame gli illeciti disciplinari attengono a due trienni diversi: capo a) dall'1.1.2008 al 31.12.2010; capo b) dall'1.1.2011 al 31.12.2013. Con la conseguenza che trovano applicazione due diversi regimi di prescrizione:

- quello di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933, per il quale "*L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni*", in quanto l'omissione relativa al primo triennio si è consumata nel vigore della precedente normativa;

- quello di cui all'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (applicabile a decorrere dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge), per il quale "*L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto*", in quanto l'omissione relativa al secondo triennio si è consumata nel vigore della normativa ad oggi vigente.

Per costante giurisprudenza di legittimità e domestica difatti:

Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell'istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizionale più favorevole di cui all'art. 56 L. 47/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative.

(Tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021; cfr., anche Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021).

Gli illeciti oggetto della sanzione che ci occupa, sono qualificati dalla giurisprudenza domestica come omissivi a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all'obbligo formativo.

Da ultimo, in questo senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 5 novembre 2021 nella motivazione della quale può leggersi:

«la condotta contestata all'Avv. [RICORRENTE] rientra nell'alveo degli illeciti istantanei di carattere omissivo, dovendosi ritenere che la condotta rilevante sia cessata nel momento in cui è terminato il triennio di riferimento senza che sia stato assolto, da parte dell'incolpato, l'obbligo formativo, vale a dire alla data del 31 dicembre 2013».

Tanto considerato, osserva il Collegio:

1) Quanto al primo triennio (capo a dell'incolpazione)

la data di consumazione dell'illecito, corrispondente al dies a quo dal quale calcolare la prescrizione, è quella del 31.12.2010.

Nel previgente regime normativo gli atti interruttivi non erano tipizzati; per l'individuazione dei quali occorre, quindi, rifarsi alla giurisprudenza di seguito riportata:

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 r.d.l. 1578/1933 (, è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo- dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

In senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Unite n. 21591 del 20.9.2013; Cass. Civ. sezioni Unite n. 12176 del 12.8.2001; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 64, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 25 giugno 2021

La prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta dall'atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell'avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.

Si evidenzia che il COA di Torino non ha aperto alcun procedimento disciplinare, nei confronti dell'odierno ricorrente, prima della trasmissione degli atti al CDD e che quest'ultimo ha emesso il decreto di incolpazione, per entrambi i trienni contestati, il 27 aprile 2016.

Conseguentemente, per il 1° triennio contestato la prescrizione dell'azione disciplinare è maturata sin dal 31 dicembre 2015, essendo irrilevanti tutte le attività poste in essere sino all'effettiva apertura del procedimento disciplinare innanzi al CDD, ovvero fino alla formulazione del capo di incolpazione avvenuto il 27 aprile 2016, quindi a prescrizione ormai spirata.

2) Quanto al secondo triennio (capo b dell'incolpazione)

Individuata la data di consumazione al 31.12. 2013, la disciplina applicabile alla prescrizione è quella attualmente vigente, art. 56 della legge n. 247/2012 che tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214), limitandoli ai seguenti:

- 1) comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito;
- 2) notifica della decisione del CDD;
- 3) notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF.

La medesima norma stabilisce un termine finale invalicabile in 7 anni e mezzo dal momento della consumazione del fatto, spirato, dunque, nel caso che ci occupa, in data 30 giugno 2020. Pertanto, anche l'illecito relativo al secondo triennio, di cui al capo b) dell'incolpazione, è prescritto.

Quindi, per le ragioni sopra esposte, l'azione disciplinare, per entrambi i capi di incolpazione, è prescritta, il che vieta a questo Collegio una qualsivoglia valutazione nel merito della condotta.

P.Q.M.

Visti l'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e l'art. 56 della L. n. 247 del 2012;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara prescritta l'azione disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 maggio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà